

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1035

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TONINO LODDO**

Proroga dei termini di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di contribuzione pensionistica dei lavoratori che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche

Presentata il 22 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabiliva che i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali che non avessero presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, potessero esercitare tale facoltà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Ora, non pochi sono i parlamentari, i consiglieri regionali o gli esercenti cariche sindacali, che — per evidente carenza d'informazione — non hanno potuto ottemperare al dettato della norma citata. Fermo restando che l'accredito concerne solo i periodi anteriori al 31 dicembre

1998, e che quindi non vi è alcun rinvio, e fermo restando che non è previsto alcun onere a carico dello Stato, con la presente proposta di legge si intende concedere ai citati soggetti di usufruire del beneficio, concedendo ai medesimi una proroga unicamente finalizzata a prolungare il termine entro il quale dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di chiedere l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale periodo di proroga è ritenuto congruo in tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Contributi pensionistici di lavoratori che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche).

1. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 30 settembre 2001.

Lire 500 = € 0,26

s



14PDL0008070